

IL GIORNALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

A CURA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

QUANDO IL COMMERCIALISTA E' AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ'

Relazione di bilancio e i rapporti di gruppo

Espesso nell'esercizio della nostra professione siamo chiamati a riepilogare la carica di Amministratore di Società per Azioni o quindi proposti alla funzione informativa dell'assunzione degli adattisti sugli accertamenti tenendosi, sia pure, con particolare attenzione, all'avvertenza dei dottori commercialisti.

Ciò è prima della Legge 7 giugno 1974 n. 310. Il Codice Civile seguendo un orientamento assai generico per tale relazione coglie una relazione circostanziata delle azioni e dei diritti degli azionisti allo Stato e può Azioni per adempire ad una delle funzioni del Bilancio nei confronti del tasto e cioè quella di essere uno strumento di informazione sulla situazione sottostante della società.

Per le altre cose il Dottore Commercialista Amministratore, nella sua relazione, a norma dell'art. 2420 b) n. punto 7 dove indica «i rapporti con le Società controllanti, controllate e controllate o le variazioni intervenute nelle partecipazioni nei crediti e debiti». Molti dubbi suscitano ancora oggi circa la portata di tale «indennità».

Perfino apposta da alcuni che sono di opinione si tratti delle relazioni in parola, pur così estenuativa, contraddetta e collegata a qualsiasi giuridica della sostanzia legge quadriennale. Il riferimento sarebbe l'articolo 2369 del Codice Civile che identifica i commenti di Società controllante, controllata e collegata, la relazione tuttavia nel salone o quanto posseduto, con una limitazione apparente alla Società per Azioni, e responsabilità limitata, in concordanza per azioni.

Si tenta allargare il concetto di controllo al di fuori della relazione anche una società in concordanza compresa poi le quote di accomandita et alle società di persone?

Nella generalità della definizione di controllo si potrebbe indicare la risposta positiva, che pure determina limitazioni nel senso che la società controllata non potrà essere «controllata» o «collegata» da società di persone, ma non viceversa stante un disegno di responsabilità e tutta avvenimenti eccetto per la partecipazione alle quote di accomandita di una s.a.s. Esistono, inoltre, le limitazioni alle società di capitali degli incambiamenti di comuni edone alla Cassa e alle società legate alla Cpa, nella indipendenza di col- legamento.

Resta poi da definire il discorso dei commenti contrattuali che determinano la qualificazione di controllante o controllato (anche nei rapporti con società di persone?) che non appare affatto chiaro.

Si deve pertanto riconoscere che per identificare il concetto di controllo o di colleganza ai fini della relazione di Bilancio, le forme giuridiche dell'ente non assumono rilievo salvo la limitazione che nel elemento di «collegamento» di persone o esista una «s.a.s.», non avendo comunque importanza al fini di questo discorso la nazionalità della società controllata o controllante o collegata salvo gli aspetti di comunicazione alla Cassa.

Si ottiene una forma di legge comune, dunque a struttura giuridica ed esemplificativa ma limitata nel commento solo a certi enti? Ma da un punto di vista economico di controllo si può operare anche per transito della società di persone e delle persone fisiche, ma solo questo evidenzialmente come ultimo di queste descrizioni risulta anche per intermediazione prevista dall'art. 2309 del C.C.

Un secondo argomento da chiarire è che cosa si dovrà intendere per rapporto e che estensione dovrà avere il commento in merito. Riconosciamo l'obbligo di sempre riferirsi alle percentuali di partecipazione ed alla forma delle quote. In altre parole riconosciamo dovrà assistere un obbligo qualitativo riferito alla classificazione dell'art. 2309 del Codice civile nella sua versione rivista. Doviamo riconoscere in quanto messo riferimento esclusivo nella relazione governativa alla legge 216 se nelle circoscrizioni Ascasino ammessa in materia.

In merito comunque ai tali rapporti, in linea di confronto con il citato arti-

colo 2359 del Codice Civile, è evidente che il commento deve riguardare i rapporti di controllo e colleganza giuridica di prima o di seconda linea ed i rapporti di controllo di fatto, sia' in termini di partecipazione azionaria che di vincolo di controllo.

Nel quale hanno spazio, per i rapporti di partecipazione di diritti, di costituzionali o qualsiasi illustrare l'attuale genetesi del rapporto, mentre per i rapporti di controllo derivanti da vincolo contrattuale. Il problema è di esprimere del giudizio di qualità.

Per questo secondo aspetto si tratta di formulare un giudizio assai arduo in quanto il rapporto con un cliente ed un fornitore può extrinsecarsi in fatto di un rapporto più extrinsecarsi di fatto in un rapporto di controllo se l'azione in ciascuna si salva con l'approvigionamento e la sopravvivenza della corrispondente e la sopravvivenza del prodotto questi enti, essendo può susseguire discrepanza di giuridici tra l'ipotesi di controllante e l'ipotesi di controllo, nel senso che nel rispetto della singola autorità che una società rilascia può non essere necessariamente vero per l'altra, salvo il caso di relazione commerciale in esclusiva rispetto del controllo scritto o da un rapporto di collaborazione tecnica, e in questo caso l'identità di fatto di una voce globale esiste in bilancio e giustificata dal Bilancio allegato dalle società controllate, e dai prospetti concordati i dati essenziali delle società collegate (che cosa poi si intenda per dati essenziali o quali voci di Bilancio è come economico siano considerate tali non si sa esattamente).

Per ciò che riguarda il commento alle variazioni intervenute nei debiti e nei crediti ritorniamo debba essere abbastanza palese limitarsi a spiegare soltanto le limitazioni significative, anche se non esiste altro commento per definire tale riferimento se non il prudenziale approssimazione.

Vogliendo concludere anche il nostro commento nel formulario per l'aspetto commentato relazioni complete in senso giuridico e cautelativo nel senso della responsabilità professionale, è pertanto assolutamente indispensabile che chiavi di ordine pratico vengano ermessi dagli organi competenti per una corretta interpretazione di norme che possono essere assai rigorose. Il rispetto dei professionisti ogni quotidianità agisca come amministratore di s.p.a. e specialmente di s.p.a. quotate in Borsa e soggette alla controllazione obbligatoria.

PIANCO PONTANI

Stampato in offset su carta grigia - Volumi in 4 fascicoli

Anno XVI — N. 8 — Genova 1978
Distribuzione e Amministrazione: SOCIETÀ BORG
Via Patti n. 20 - Telefoni 67.32.477 - 67.32.480

SOMMARIO

- II - La tecnica della perdita giurata (di Giacomo Maranghi)
- III - Informazione a credito (di Angelo Maria Lato)
- VII - Partecipazione dei lavoratori al finanziamento dell'impresa (di Giuseppe Amoruso)
- IX - Risultato netto monetario (di Cesare Pellegrini)
- X - Convegni e dibattiti.